

CONSORZIO FORESTALE DELL'AMIATA

Consorzio misto costituito con la partecipazione dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Santa Fiora, Seggiano, e della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

CAPITOLATO D'ONERI

Delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio di n° 420 piante di alto fusto di Faggio 100% certificate PEFC 18/22/20-01, certificato CSQA 74976, radicato in località "Pianacci-Poggio Lombardo" (part. for. n° 12 e 49 parte, corrispondenti alle particelle n°9 parte, 13 e 12 parte, del foglio 01 del Comune di Santa Fiora), di ettari 10,424, in territorio e di proprietà del Comune di Santa Fiora (Gr).

Arcidosso, li 24/06/2026

Il Funzionario Tecnico

CONSORZIO FORESTALE DELL'AMIATA

Costituito tra i Comuni di Arcidosso- Casteldelpiano- Castell'Azzara- Santa Fiora- Seggiano- e della Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana (Grosseto).

CAPITOLATO D'ONERI

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del lotto di alto fusto di Faggio radicato in località "Pianacci-Poggio Lombardo" in territorio e di proprietà del Comune di Santa Fiora (Gr).

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1- La Commissione Amministratrice del Consorzio Forestale del Monte Amiata con sede in Arcidosso, delegata all'uopo dal Comune proprietario con apposita convenzione sottoscritta il 28/06/2002 mette in vendita, in esecuzione della deliberazione n 1/26 del 27/01/2026, il materiale legnoso ritraibile dal bosco in località "Pianacci-Poggio Lombardo" (Part. For. n°12 e 49 parte) assegnato al taglio dal Funzionario del CONSORZIO FORESTALE DELL' AMIATA con verbale in data 24/06/2026 in attuazione del piano di gestione in vigore approvato dall' Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con Delibera n° 999 del 21/06/2022, dichiarazione di taglio ARTEA n° 2026FORDTBI00000800046605380530221201/909, protocollo n 8354 del 24-06-2026.

La vendita avviene con le procedure previste dal regolamento dell'Ente gestore, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art.2-La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € **45.304,11 (quarantacinquemilatrecentoquattro/11)**. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all' atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce solamente il numero delle piante, ma non la loro dimensione, ne la loro qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3- Il materiale posto in vendita è costituito da n° **420** piante di alto fusto di Faggio 100% certificate PEFC contraddistinte al piede con il marchio del martello forestale in dotazione al Consorzio Forestale dell'Amiata.

Art. 4- La vendita avrà luogo a mezzo asta con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d'asta nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell' avviso di gara del Consorzio Forestale e con aggiudicazione all'offerta più elevata rispetto alla corrispondente base d'asta. Si specifica che sono ammesse solo offerte in aumento. A insindacabile giudizio del Presidente della asta, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, o non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte giudicate non eque.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del Capitolato d'oneri e dell'avviso di gara e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5- Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare la seguente documentazione:

a) Offerta formulata utilizzando il modello allegato "A", sottoscritto con firma leggibile e per esteso da:

- nel caso di Impresa Individuale dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi dal Legale Rappresentante;
- nel caso di riunione temporanea d'impresa ancora da costituirsi, dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica, prevista per la fattispecie con riferimento a ciascuna impresa.

Le offerte condizionate o espresse in forma indeterminata o con riferimento ad offerte relative ad altra vendita o non conformi allo schema, sono escluse dalla gara. In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA attestante il possesso dei requisiti richiesti in allegato "B";

c) La ricevuta della Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana-Umbria, filiale di Castel del Piano, del versamento di euro **4.530,41 (quattromilacinquecentotrenta/41)** pari al 10% del prezzo a base d'asta, depositato a titolo di cauzione provvisoria, oppure un assegno non trasferibile di pari importo intestato al Consorzio Forestale (qualora l'assegno del concorrente aggiudicatario non sia coperto al momento della riscossione l'aggiudicazione della gara verrà ritenuta nulla).

Art. 6- Non possono essere ammessi alla gara:

- a) Coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario o con il Consorzio Forestale o con uno degli Enti Consorziati contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo.
- b) Coloro che non abbiano corrisposto ai detti Enti le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7- L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

A gara avvenuta, l'Ente si riserva la facoltà di invitare l'impresa provvisoriamente aggiudicataria a provare il possesso dei requisiti dei quali è stata resa dichiarazione per la partecipazione alla gara, fatta eccezione per quelli acquisiti direttamente dall'Ente. Nel caso in cui non trovino conferma le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa e si procederà a nuova aggiudicazione. Inoltre la cauzione provvisoria depositata per la partecipazione alla gara sarà incamerata a titolo di penale.

Art. 8- Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita, che dovrà essere sottoscritto dalle parti entro novanta giorni dalla data di aggiudicazione, non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificarne i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 9 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Se l'impresa aggiudicataria desidera acquistare il materiale come certificato PEFC dovrà, tramite richiesta scritta, comunicare la volontà di immettere il materiale acquistato all'interno della catena di custodia, prima della firma del contratto.

Art. 9- Al momento della firma del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire

1) un **deposito cauzionale pari al 30% dell'importo netto della vendita mediante:**

- versamento presso la tesoreria del Consorzio in contanti o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito.

- Oppure Fidejussione bancaria.

- Oppure Polizza fidejussoria assicurativa.

2) Dovrà inoltre depositare un fondo spese di **€ 2.000,00 (duemila/00)** a disposizione del Consorzio, per spese contrattuali, assegnazione lotto, martellata, collaudo, ecc.

3) Dovrà anche produrre una polizza assicurativa per **€ 500.000,00** (cinquecentomila/00) come massimale minimo per responsabilità civile contro terzi (RCT).

4) Dovrà dare comunicazione scritta del tecnico responsabile per la direzione dei lavori incaricato come da regolamento forestale regionale n° 48R del 08/08/2003 e s.m., titolo II (totale dell'area forestale), capo I (disciplina generale) art. 6 comma 3bis.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 10- Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente Art. 9 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione esclusa ogni differenza in più, prelevandola senz'altro dalla cauzione provvisoria già versata al momento della gara.

Art. 11 - Entro 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di consegna del lotto al Consorzio Forestale.

Su richiesta dell'aggiudicatario, e qualora il Consorzio Forestale lo ritenga opportuno, gli potrà essere data, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'onere e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti, la durata della utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno della avvenuta comunicazione di esito gara, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi dalla firma del contratto senza che l'impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto incamerando il deposito cauzionale ed il fondo

spese.

Art. 12- L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente nel modo seguente: una metà alla firma del contratto e l'altra metà più IVA prima del prelievo dagli imposti del materiale e comunque non oltre 90 giorni dalla consegna del lotto, a prescindere dall'inizio dei lavori.

Il materiale legnoso potrà essere quindi allontanato solo previo saldo del lotto. Sarà cura del personale del Consorzio sospendere l'allontanamento del legname sino ad avvenuto saldo. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 1% del valore del lotto al prezzo di aggiudicazione. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

Entro 90 giorni dalla consegna, il lotto boschivo dovrà comunque essere saldato a prescindere dall'inizio dei lavori, altrimenti l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto incamerando il deposito cauzionale ed il fondo spese.

Art. 13- L'Aggiudicatario dovrà indicare al Consorzio Forestale e alla Comando Stazione Carabinieri Forestali il giorno in cui verranno iniziati i lavori nel bosco.

Art. 14- Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere ultimato entro un 13 mesi dalla consegna (**considerando che l'utilizzazione boschiva non potrà essere effettuata durante il mese di agosto**), salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 15. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro il termine su indicato e sue eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 15- La proroga dei termini stabiliti dall'Art. 14- per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, un mese prima dello spirare dei termini stessi, al Consorzio Forestale cui compete la facoltà di concederla. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dal Consorzio stesso.

Art. 16- L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 11. L'eventuale esecuzione da parte di terzi di una delle fasi di lavorazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.

Art. 17- L'Aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato, sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle Leggi forestali in vigore.

Art. 18- Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, i tecnici consortili o gli agenti carabinieri forestali giurisdizionalmente competenti, procederanno, possibilmente alla presenza dei rappresentanti dell'Aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto è possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione od altro. Verranno inoltre rilevati danni dovuti all'abbandono di rifiuti in bosco (taniche di carburante per motoseghe, contenitori di alimenti ecc.) e alle perdite di oli e carburanti in bosco, che saranno a loro volta segnalati al CFS che provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste dai regolamenti competenti.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle Leggi e ai regolamenti forestali in vigore, gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 19- E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altro.

Art. 20- Il taglio delle latifoglie destinate a riprodursi per via agamica, dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa, a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco", e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciali autorizzazioni degli agenti forestali. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione o del Consorzio Forestale, dovranno essere recisi a regola d'arte. L'Aggiudicatario dovrà asportare tutte le piante secche presenti nel bosco che sono state contrassegnate con un bollo giallo nelle operazioni di martellata ma non considerate nella stima. Il personale del Consorzio Forestale o del Comando Stazione Forestale potrà indicare piante secche da asportare che non siano state precedentemente segnate nelle operazioni di martellata. -Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello forestale.

Art. 21- L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre ben visibili il numero e l'impronta del

martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata, in colore indelebile. Solo nel caso di taglio raso di piante d'alto fusto si potrà derogare dall'obbligo della trascrizione del numero sulla ceppaia.

Per le sotto elencate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità a fianco segnate:

- 1) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile = euro 10,00-
- 2) per ogni numero non trascritto sulla ceppaia = euro 5,00-
- 3) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima ed il presente capitolato = euro 25,00-
- 4) per ogni ceppaia recisa durante il periodo di divieto = euro 25,00

Art. 22- Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, oppure sulla base del prezzo di stima iniziale del lotto aumentato della percentuale di aumento offerta nella gara d'asta dallo stesso aggiudicatario, applicando il metodo più favorevole al Comune al momento del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, se si tratta di danni inevitabili, e il doppio del valore di macchiatico come sopra determinato se si tratta di danni evitabili. Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili, l'indennizzo sarà sempre commisurato al doppio del danno.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Consorzio Forestale con i criteri sopra indicati. Per lo smacchio del legname fino alle strade forestali o all'imposto, è di norma vietato l'uso di trattori cingolati. Essi potranno essere usati solo sulle strade esistenti, ed all'interno del bosco solo in casi eccezionali e dopo averne fatto richiesta scritta al Consorzio Forestale o al Comando Stazione Forestale dei Carabinieri Forestali competente per territorio ed averne concordato con questi (Consorzio o Stazione Forestale CFS) i tempi e le modalità d'uso del, o dei cingolati. Per l'uso abusivo di mezzo cingolato sarà applicata una penale da euro 260,00 (duecentosessanta/00) a euro 775,00 (settecentosettantacinque/00) per ettaro, o frazione di ettaro, percorso con il mezzo e secondo l'entità del danno recato.

Le penali e il risarcimento dei danni stabilite dal presente Capitolato saranno versate alla Tesoreria del Consorzio Forestale quale integrazione al fondo per le migliorie boschive per la parte dei danni. La penale sull'uso abusivo di mezzo cingolato andrà anch'essa al Consorzio Forestale che dovrà provvedere al ripristino dei danni arrecati.

Qualora si utilizzino le piste da sci come piste di smacchio, esse dovranno essere attraversate per il tracciato più breve possibile, sia in lunghezza che in larghezza.

Art. 23- L'Autorità forestale competente, la Direzione Tecnica del Consorzio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, ha la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con Raccomandata con A.R. all'Aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di Legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione della utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti Leggi forestali in materia, sia possibile riscontrare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica dell'Autorità forestale competente per territorio e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente Art. 11. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Autorità forestale predetta salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 24- Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, ci si atterrà a quanto stabilito in merito dalla Legge Forestale Regionale n°39/2000 e relativo Regolamento di attuazione.

Art. 25- L'Aggiudicatario è obbligato a:

- 1) tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente
- 2) allontanare la ramaglia di risulta per una distanza di ml 20 dalle strade e piste forestali
- 3) spianare la terra smossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 4) riparare la viabilità forestale, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 5) in caso di interruzione dei lavori per periodi superiori a due mesi, l'Aggiudicatario dovrà ripristinare e rendere agibile la viabilità forestale permanente
- 6) esonerare e a ricalcare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie ecc.-

Art. 26- L'Aggiudicatario ha l'obbligo, nel caso in cui intenda acquistare il materiale come certificato PEFC, di

dichiarare tramite comunicazione scritta, prima della firma del contratto, la volontà di immettere il materiale all'interno della Catena di Custodia.

Art. 27- L'Aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Consorzio Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'Aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 14 del presente capitolato d'onori, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà all'Ente.

Art. 28- La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione della L.R. 21 marzo 2000 n°39 "Legge Forestale della Toscana".

Art. 29- Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli agenti forestali del Consorzio o dei Carabinieri Forestali competenti per territorio.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale.

In caso di nuove vie o aie carbonili aperte senza la prescritta autorizzazione, verranno applicate le penali previste dalla Legge Forestale della Regione Toscana n° 39/2000.-

Art. 30- Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame, i rigetti delle ceppaie e le matricine segnate dal Consorzio Forestale per essere rilasciate, e deve seguire tutte le norme previste per il taglio dei boschi dalla Legge Forestale Regionale n°39/2000 e dal Regolamento di attuazione della stessa. Alle infrazioni verranno applicate le sanzioni previste al Titolo V capo IV della Legge Forestale della Regione Toscana n°39/2000.

Art. 31- Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e alla Autorità forestale. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Autorità forestale. Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante dal Funzionario Tecnico del Consorzio Forestale, o da un tecnico da questo designato, dietro domanda scritta dell'aggiudicatario resa in carta libera. In mancanza della domanda dell'aggiudicatario, il collaudo avverrà d'ufficio entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. In ambedue i casi l'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sull'Aggiudicatario, prelevando, se del caso, anche dal deposito cauzionale di cui al precedente art.10.

Art. 32- L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed altri addebiti ivi indicati.

Art. 33- Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità dovranno essere pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'Art.22. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi.

Art. 34- L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura pre-ventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termini di Legge a tutte le varie assicurazioni e coperture previdenziali previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori e al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n° 81/08, pena la risoluzione del contratto; inoltre, lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'osservanza dell'obbligo di cui sopra. Qualora l'aggiudicatario abbia eseguito personalmente il lavoro, l'Ente appaltante potrà svincolare la cauzione su dichiarazione scritta dell'aggiudicatario di avere eseguito il lavoro in proprio e senza intervento di mano d'opera salariata. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da una attestazione in tal senso del Funzionario Tecnico del Consorzio Forestale che ha vigilato sulle operazioni di taglio ed esbosco.

Art. 35- L'Ente proprietario non assume nessuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 36- L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque

commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Il titolare della ditta aggiudicataria è personalmente responsabile per le attività di taglio, allestimento ed esbosco del legname, del rispetto delle vigenti normative del settore forestale e in materia di sicurezza, delle disposizioni assicurative e previdenziali e dei trattamenti contrattuali dei dipendenti e collaboratori.

Art. 37- Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eccedenza dell'eventuale deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli Art. 33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente capitolato.

il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente capitolato.

Art. 38- La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 39- Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge Regionale n.39/2000 e del Regolamento Forestale della Toscana n.48/R dell'8 agosto 2003.

Art. 40- L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5 è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli n° 2, da 7 a 11, da 13 a 15, 17, da 20 a 25, da 27 a 31, 34 e 35 del suesposto Capitolato che si intendono come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

Art. 41- L'Aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non contrassegnate (nel caso di martellata) per l'utilizzazione come risulta dall'Art. 3 del presente Capitolato d'oneri.

Art. 42- L'aggiudicatario agisce a proprio rischio, conto, spese e non potrà mai pretendere dall'Amministrazione venditrice indennità o rimborso danni derivanti a lui, al personale addetto alle operazioni tutte conseguenti all'utilizzo del bosco, a terzi, alle macchine e attrezzature, ed allo stesso legname dovuto a qualsiasi causa connessa o meno con le operazioni di utilizzazione del lotto.

Art. 43- L'Aggiudicatario, prima della consegna del lotto, dovrà presentare alla Funzione Tecnica del Consorzio Forestale la lista degli operai, completa di dati anagrafici, impegnati nell'utilizzazione boschiva; gli operai, a loro volta, nei luoghi di lavoro dovranno essere identificati o identificabili. In mancanza del rispetto di quanto sopra menzionato, la Funzione Tecnica del Consorzio potrà non procedere alla consegna del lotto.

Art.44- Su tutta la superficie oggetto di intervento è fatto obbligo di asportazione o di cippatura e/o sminuzzatura (manuale o meccanica), con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e di divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi (tranne che per motivi di ordine fitopatologico). Tale obbligo si concretizza nell'esecuzione della cippatura e/o sminuzzatura dei residui colturali derivanti dal taglio boschivo al conseguente spargimento sul letto di caduta o asportazione fuori dal bosco. Ciò in alternativa alla loro sistemazione in cumuli o andane previsti dalla normativa regionale o dell'abbruciamento in situ. Al fine di individuare il rispetto di quanto sopra, all'interno del popolamento forestale oggetto dell'impegno dopo l'esecuzione degli interventi non devono essere presenti andane o cumuli di ramaglie o altri residui colturali e, nel caso in cui non siano stati asportati, devono essere uniformemente distribuiti sul terreno in pezzi che mediamente hanno una lunghezza massima di 1 metro e diametro massimo di 5 cm.

Art. 45- Come da regolamento forestale regionale n° 48R del 08/08/2003 e s.m., titolo II (totale dell'area forestale), capo I (disciplina generale) art. 6 comma 3bis, l'aggiudicatario ha l'obbligo di incaricare un tecnico responsabile per la direzione dei lavori e comunicarlo al Consorzio Forestale, obbligatoriamente per i seguenti tagli:

- tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un'estensione superiore a 10 ettari accorpati;
- i diradamenti nelle fustaie che abbiano un'estensione superiore a 10 ettari accorpati;
- i rimanenti tagli previsti alla sezione III che abbiano un'estensione superiore a 1 ettaro.

Il Funzionario Tecnico

Firma delle parti

Per il Consorzio Forestale

Per la Ditta Aggiudicataria

Arcidosso,